



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nell'adunanza del 08 novembre 2021, composta dai Magistrati:

Salvatore Pilato	- Presidente
Adriana La Porta	- Consigliere
Adriana Parlato	- Consigliere
Antonino Catanzaro	- Referendario
Massimo Giuseppe Urso	- Referendario - Relatore

Visto l'art. 100, comma 2, e gli artt. 81, 97, 1 comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

Visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la L. 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del D.Lgs. n. 655/6.5.1948, nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 200/18.6.1999;

Visto il D.Lgs. n. 267 /18.8.2000, e successive modificazioni, recante il T.U.E.L.;

Visto, in particolare, l'art. 148 del citato T.U.E.L., novellato dall'art. 3, co. 1 sub 2), del D.L. n.174/10.10.2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, in seguito modificato dall'art.33, co.1, del D.L. n.91/24.6.2014, convertito con modificazioni dalla L. n.116/2014;

Viste le Linee guida per il referto annuale dei Presidenti delle Province e dei Sindaci dei comuni con popolazione oltre 15.000 abitanti sul funzionamento del sistema dei controlli interni per l'anno 2019, approvate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2020/INPR, anch'esse prevedenti la possibilità di adattamenti dello schema di relazione da parte delle Sezioni regionali, tenuto conto delle peculiarità degli enti controllati e delle singole realtà locali;

Vista la conseguenziale deliberazione di questa Sezione n. 134/2020/INPR;

Visto il referto del Comune di Niscemi (CL) sulla regolarità della gestione e sull'adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni (art. 148 TUEL) relativamente all'anno 2019;

Vista la relazione del magistrato istruttore prot. 8749 del 13 ottobre 2021;

Vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 108/2021, con la quale la Sezione medesima è stata convocata per l'odierna adunanza al fine di pronunciarsi in ordine alle anzidette osservazioni;

Udito il relatore, Referendario Massimo Giuseppe Urso.

L'art. 148, comma 1, del TUEL (Controlli esterni) prevede che: "1. Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale".

Il successivo comma 4 del citato articolo stabilisce, altresì, che: "In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n.20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del presente testo unico, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione".

Le riferite disposizioni prevedono un nuovo strumento di valutazione -da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti- della legittimità e regolarità delle gestioni, dedicando particolare attenzione, oltre che ai dati strettamente finanziari, al sistema dei controlli interni degli enti locali.

Le finalità di fondo della nuova modalità di controllo prevista dall'art. 148 TUEL sono state individuate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti nei seguenti punti: -verifica dell'adeguatezza e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni; - valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati; -verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile; -monitoraggio degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'ente; -consolidamento dei risultati con quelli delle gestioni degli organismi partecipati. In particolare, la medesima Sezione delle Autonomie ha chiarito che "il corretto funzionamento del sistema dei controlli interni costituisce il miglior presidio per l'osservanza degli obblighi di finanza pubblica posti a tutela dei principi di equità intergenerazionale e di stabilità finanziaria, (...) lo strumento migliore per rispondere alle esigenze conoscitive del management e per soddisfare i bisogni della collettività amministrata", al fine di attivare "il processo di autovalutazione dei propri sistemi di pianificazione-programmazione e controllo" da parte dei singoli enti, evidenziando come il "mancato esercizio della funzione pubblica di controllo interno, di converso, aumenta il rischio di alterazioni nei processi decisionali e programmatici, indebolisce le scelte gestionali ed organizzative, riduce il presidio sugli equilibri di bilancio e la regolarità della gestione, ed impedisce, in ultima analisi, al controllore esterno di fare assegnamento sulla qualità della rendicontazione economica e finanziaria dell'Ente" (Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del. n. 19/2020 citata in premessa).

Passando a trattare la specifica situazione del Comune di Niscemi, nell'attuale ciclo di controllo, svolto sull'esercizio 2019, il magistrato istruttore ha analizzato i referti prodotti dall'ente, formulando specifiche osservazioni in ordine a ciascuna delle forme di controllo scrutinate.

1. SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

In relazione agli esiti dei controlli interni si rileva, con riferimento al controllo strategico:

- a) che sono state registrate criticità nella organizzazione o nell'attuazione dei controlli di grado medio (punto 1.4 – Sistema dei controlli interni);
- b) l'assenza di report ufficializzati da delibere di Giunta o di Consiglio nonché di azioni correttive avviate nell'anno a seguito dei report prodotti (punto 1.5 c – Sistema dei controlli interni).

Sul punto si rinvia alle conclusioni del Collegio sul sistema dei controlli interni del Comune di Niscemi.

2. CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE.

In relazione agli esiti del controllo di regolarità amministrativa e contabile si rileva:

- a) gli esiti del controllo preventivo di regolarità contabile effettuato nell'anno precedente non hanno influito sulle modalità di estrazione degli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa (punto 2.4 bis – Controllo di regolarità amministrativa e contabile)
- b) non sono stati effettuati controlli, ispezioni o altre indagini volti ad accertare la regolarità amministrativa e contabile dell'attività posta in essere da specifici uffici o servizi (punto 2.7 – Controllo di regolarità amministrativa e contabile);
- c) non sono state verificate le attestazioni concernenti i pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dall'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002, secondo le modalità di cui all'art. 41 del d.l. n. 66/2014, conv. dalla l. n. 89/2014? (punto 2.8 – Controllo di regolarità amministrativa e contabile);
- d) non sono state avviate azioni correttive a seguito della ufficializzazione dell'unico report effettuato.

Sul punto il Collegio rileva che la previsione di un solo report annuale appare insufficiente nell'ambito di un ente che si trova in una situazione di crisi finanziaria, manifestata con l'avvio della procedura di riequilibrio finanziario.

Per gli stessi motivi va segnalata l'assenza di controlli, ispezioni o altre indagini volti ad accertare la regolarità amministrativa e contabile dell'attività posta in essere da specifici uffici o servizi sopra evidenziata.

Si evidenzia, altresì, che, a fronte di n. 66 atti esaminati, l'ente segnala il dato inverosimile dell'assenza di irregolarità rilevate, considerato, solo a titolo di esempio, l'elevato numero

di debiti fuori bilancio, il ritardo nei tempi di pagamento e le altre criticità e irregolarità contabili segnalate in sede di controllo finanziario da questa Sezione e dall'organo di revisione.

Il Collegio effettuerà una specifica verifica sui report prodotti dall'ente per questa tipologia di controlli nel prossimo ciclo.

3. CONTROLLO DI GESTIONE.

In relazione agli esiti del controllo di gestione, si osserva che l'ente si è dotato di un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo (punto 3.1 - Controllo di gestione) e che ha elaborato ed applicati degli indicatori (punto 3.5 - Controllo di gestione).

Tuttavia, si rileva che non è stata fornita alcuna risposta alle seguenti domande:

- a) il controllo di gestione si avvale di un sistema di contabilità economico-patrimoniale tenuta con il metodo della partita doppia? (punto 3.2 - Controllo di gestione);
- b) i regolamenti o le delibere dell'Ente prevedono espressamente che le articolazioni organizzative decentrate inserite nei diversi settori operativi si attengano alle direttive della struttura centrale per quanto riguarda le procedure operative, i criteri di analisi ed il livello di approfondimento delle elaborazioni? (punto 3.3 - Controllo di gestione),
- c) i report periodici prodotti sono tempestivi e aggiornati nel fornire le informazioni utili alle decisioni da prendere? (punto 3.4 - Controllo di gestione);
- d) il controllo di gestione è in grado di influenzare l'attività in corso di svolgimento determinando la riprogrammazione degli obiettivi? (punto 3.6 - Controllo di gestione)
- e) esiste un sistema di ponderazione degli obiettivi da monitorare? (punto 3.9 - Controllo di gestione).

Il Collegio stigmatizza la mancata risposta ai quesiti, che lascia presumere l'assenza di tale tipologia di controllo, profilo che verrà verificato nel successivo ciclo di controlli.

4. CONTROLLO STRATEGICO.

In relazione agli esiti del controllo strategico si rileva:

- a) il controllo strategico non è operativamente integrato con il controllo di gestione (punto 4.1 - Controllo strategico);
- b) il controllo strategico non effettua, a preventivo, adeguate verifiche tecniche/economiche sull'attuazione delle scelte da operare a livello di programmazione (punto 4.3 - Controllo strategico);

- c) la percentuale media (semplice) di obiettivi strategici raggiunti nell'anno è pari a zero (punto 4.5 - Controllo strategico). Nella "Sezione note" si fa presente che "non è stato adottato alcun sistema per calcolare la percentuale di obiettivi strategici raggiunti";
- d) il numero di deliberazioni di verifica dello stato di attuazione dei programmi adottate nell'anno è pari a 0 (punto 4.6 - Controllo strategico).

Attraverso l'esame della quarta sezione del questionario 2019, finalizzata a "sondare il livello di attenzione delle verifiche in ordine all'attuazione dei programmi e delle tecniche adottate per orientare le decisioni dei vertici politici nella individuazione degli obiettivi delle scelte strategiche da operare a livello di programmazione" (Sezione delle Autonomie, del. n. 19/2020 cit.), è emersa la totale assenza di tale tipologia di controllo, finalizzato a supportare gli organi di governo dell'ente nelle fasi di pianificazione strategica dei programmi, azioni e progetti che l'amministrazione intende raggiungere (redazione del Documento unico di programmazione, del bilancio di previsione, del Piano della performance e della relazione di inizio mandato in particolare).

Nella seconda fase, il controllo strategico dovrebbe costituire un valido ausilio agli organi politici nella verifica concomitante (in corso di esercizio) dello stato di avanzamento delle azioni programmate e di raggiungimento degli obiettivi prefissati, in stretta collaborazione con gli altri organi di controllo interno e, in particolare, con il controllo di gestione (assente) e con l'organismo indipendente di valutazione, suggerendo anche eventuali modifiche "in corso d'opera" delle modalità di attuazione degli obiettivi strategici dell'ente, secondo la linea tracciata dal legislatore, che attribuisce al "sistema di controllo interno" anche la funzione di "valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti" (art. 147, comma 2, lett. b, TUEL).

Gli atti di programmazione assumono nell'ordinamento un valore non meramente di indirizzo, considerato che, a titolo di esempio, il comma 7 dell'art. 170 del TUEL prescrive che: "Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione".

Il controllo in esame va strutturato attraverso l'individuazione di (almeno) una unità "posta sotto la direzione del direttore generale, laddove previsto, o del segretario comunale negli

enti in cui non è prevista la figura del direttore generale” (art. 147 – ter, comma 2, TUEL) e, pertanto, in posizione di staff rispetto al *dominus* del controllo strategico (direttore generale o segretario comunale), non risultando conformi alla volontà del legislatore le scelte organizzative di quegli enti che assegnano tali funzioni agli organi di governo o agli uffici dagli stessi dipendenti (come l’ufficio di gabinetto del Sindaco) o agli organi gestionali (Cfr. Sezione regionale di controllo per la Toscana, del. n. 158/2016; Sezione di controllo per la Regione Siciliana, del. n. 132/2021/VSG).

Il sistema deve, altresì, individuare gli indicatori e gli strumenti del monitoraggio (mediante apposite schede), al fine di consentire ai destinatari di tale controllo (gli organi di governo) di adottare le idonee misure correttive.

L’ente è, pertanto, invitato a dare attuazione al disposto normativo, implementando il controllo strategico, alla luce dell’ovvia considerazione che in assenza di idonea ed efficace programmazione non è possibile raggiungere alcun risultato, a maggior ragione in un ente in crisi finanziaria conclamata.

5. CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI.

In relazione agli esiti del controllo sugli equilibri finanziari si rileva:

- a) il controllo sugli equilibri finanziari non è integrato con il controllo sugli organismi partecipati (punto 5.1 - Controllo sugli equilibri finanziari);
- b) sono state disposte solo in parte le misure richieste per ripristinare l’equilibrio finanziario nell’ambito della gestione di competenza, dei residui e di cassa (punto 5.4 - Controllo sugli equilibri finanziari);
- c) non sono state adottate le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, previste dall’art. 183, comma 8, del TUEL per il caso di insufficiente disponibilità di cassa dovuta a ragioni sopravvenute (punto 5.7 - Controllo sugli equilibri finanziari);
- d) il Segretario comunale non è stato attivamente coinvolto nel controllo degli equilibri finanziari, nonostante l’art. 147-quinques preveda, al comma 1, il necessario “coinvolgimento attivo” di tale organo di vertice.

Sul punto il Collegio rappresenta che la previsione dell’art. 147-quinques del Tuel, che prevede tale tipologia di controllo, va letta in combinato disposto con le altre disposizioni del Tuel (art. 153 e 193 in particolare) e dell’ordinamento contabile (art. 81 della

Costituzione *in primis*) e mira “a verificare il rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari da parte dei responsabili del servizio finanziario, ai quali compete l’adozione delle linee di indirizzo e di coordinamento per l’ordinato svolgimento dei controlli finanziari e per l’attuazione delle misure di salvaguardia degli equilibri di bilancio” (Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del. n. 19/2020 cit.)

Il Collegio osserva che il livello di implementazione del controllo sugli equilibri finanziari appare insufficiente e rammenta a tutti gli attori (organi di governo, di gestione e di controllo) dell’ente l’importanza centrale di tale controllo in un ente che si trova nella situazione di crisi finanziaria più volte richiamata.

6. CONTROLLO SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI.

In relazione agli esiti del controllo sugli organismi partecipati si rileva:

- a) l'ente non si è dotato di una specifica struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati ai sensi dell'art. 147-quater, comma 1, TUEL (punto 6.1 - Controllo sugli organismi partecipati)
- b) non sono stati approvati i budget delle società partecipate in house o degli organismi strumentali controllati dall'ente (punto 6.3 - Controllo sugli organismi partecipati);
- c) non sono stati aggiornati gli statuti delle società a controllo pubblico a norma del d.lgs. n. 175/2016 e degli artt. 5 e 192, d.lgs. n. 50/2016 (punto 6.10 - Controllo sugli organismi partecipati);
- d) la relazione sul governo societario predisposta dalle società a controllo pubblico non contiene il programma di valutazione del rischio aziendale, a norma dell'art. 6, commi 2 e 4, TUSP (punto 6.11 - Controllo sugli organismi partecipati);
- e) non è stato verificato il rispetto, nelle società a controllo pubblico, dell'obbligo di comunicazione alle Sezioni regionali delle delibere assembleari che derogano al principio dell'amministratore unico, a norma dell'art. 11, commi 2 e 3, d.lgs. n. 175/2016 (punto 6.13 - Controllo sugli organismi partecipati);
- f) solo alcuni degli organismi partecipati che gestiscono pubblici servizi hanno pubblicato la Carta dei servizi prevista dall'art. 32 del d.l. n. 33/2013 (punto 6.15 - Controllo sugli organismi partecipati).

Attraverso l’esame della sesta sezione del questionario 2019, finalizzata a “verificare il grado di operatività della struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati, con specifici approfondimenti sugli indirizzi adottati, l’ambito del monitoraggio, i profili organizzativi e

finanziari, la valutazione del rischio aziendale e la tipologia degli indicatori applicati” (Sezione delle Autonomie, del. n. 19/2020 cit.), è emersa la totale assenza di tale tipologia di controllo.

La Sezione delle Autonomie di questa Corte ha posto in risalto il ruolo centrale svolto dai controlli interni esercitati dagli enti, anche attraverso il monitoraggio periodico dell’andamento delle società partecipate, evidenziando che “il proficuo svolgimento dei controlli interni da parte degli enti-soci, con riguardo agli organismi partecipati, si correla all’esercizio di una governance forte e costante, teleologicamente rivolta ad analizzare, tempestivamente, gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi gestionali e organizzativi programmati nonché ad individuare le opportune azioni correttive per prevenire squilibri economico-finanziari. In particolare, le amministrazioni che detengono le partecipazioni devono organizzare un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società partecipate, la corretta esecuzione dei contratti di servizio ed il rispetto della disciplina sui vincoli di finanza pubblica” (del. n. 15/2021).

Orbene, non sembra al Collegio che il Comune di Niscemi abbia colto l’importanza e le potenzialità di tale tipologia di controllo, essenziale per fornire all’ente prima e alla magistratura contabile dopo le informazioni necessarie per governare e controllare il nevralgico settore delle partecipate, sempre a rischio dal punto di vista di possibili abusi dello strumento societario rispetto ai vincoli di finanza pubblica, nonché rispetto alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, primario obiettivo di tutto il sistema dei controlli interni.

Le conclusioni a cui è giunto il Collegio sono fondate anche sulle evidenze del controllo finanziario in corso di svolgimento da parte di questa Sezione, dal quale è emerso, a titolo di esempio, la situazione di crisi economico-patrimoniale della società partecipata dal comune di Niscemi “Farma Niscemi S.r.l.”, che presenta Risultati di esercizio in perdita negli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018 (ultimo esercizio in relazione al quale il bilancio è stato approvato), nonché una sostanziale assenza di controlli sulle partecipate, nonostante gli impegni assunti nelle varie delibere consiliari aventi ad oggetto la razionalizzazione delle partecipate (sul punto si rinvia alla futura deliberazione di questa Sezione relativa agli esiti del controllo finanziario sull’esercizio 2019).

La Sezione effettuerà uno specifico “focus” su tale tipologia di controllo, evidenziando fin d’ora che l’implementazione del controllo sugli organismi partecipati appare del tutto assente.

7. CONTROLLO SULLA QUALITA’ DEI SERVIZI.

In relazione agli esiti del controllo sulla qualità dei servizi si rileva:

- a) l'ente ha effettuato, solo su alcuni servizi, analisi sulla qualità "effettiva" degli stessi (punto 7.1 – Qualità dei servizi)
- b) sono stati elaborati ed applicati degli indicatori (accessibilità delle informazioni, tempestività dell'erogazione, trasparenza dei tempi di erogazione, correttezza con l'utenza, affidabilità del servizio, conformazione agli standard di qualità, reclami e segnalazioni di disservizi), dei quali almeno il 50% soddisfano i requisiti di appropriatezza (punto 7.5 – Qualità dei servizi);
- c) solo per alcuni servizi è stata misurata la soddisfazione degli utenti, direttamente o per il tramite di organismi controllati (punto 7.7.2 – Qualità dei servizi);
- d) non sono stati pubblicizzati i risultati delle indagini sulla soddisfazione degli utenti (punto 7.7.3 – Qualità dei servizi);
- e) l'ente non effettua confronti sistematici (benchmarking) con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni (punto 7.8 – Qualità dei servizi).

Il Collegio rappresenta che, anche in questo caso, i risultati raggiunti da questa tipologia di controllo appaiono ancora lontani dagli obiettivi previsti dal legislatore.

L'ente è, pertanto, invitato a porre particolare attenzione sui profili critici evidenziati, valorizzando e coinvolgendo la collettività con gli strumenti ritenuti più adeguati, al fine di incrementare la qualità dei servizi erogati alla cittadinanza.

Si sottolinea che i rilievi di cui ai punti: 1, limitatamente al controllo strategico, 2b, 5a, 6a e 6e sono stati già oggetto di pronuncia di accertamento della Sezione con la deliberazione n. 84/2020/PRSP relativa ai referti 2017 e 2018. Non risulta che l'Ente abbia trasmesso le misure correttive adottate.

Conclusioni.

In conclusione il Collegio rappresenta la situazione di grave carenza (per alcuni controlli) ed evidente insufficienza (per altri) del sistema dei controlli interni del Comune di Niscemi,

il quale, al fine di potere incidere sulla tutela dei valori protetti (l'equilibrio di bilancio *in primis*), necessita della implementazione coordinata e sinergica fra le varie metodologie di controllo, in quanto "i diversi controlli vengono osservati come un unico sistema di misurazione integrato, in grado cioè di raccordare tra loro, per ciascuna attività gestionale, l'insieme dei diversi indicatori di cui ciascun tipo di controllo è dotato", come dimostrato dal fatto che, per la giurisprudenza contabile, "affinché tale integrazione sia effettiva, è necessario, però, che i loro contenuti siano coerenti e conseguenti, come fasi successive di elaborazione di un report unitario su cui fondare, in modo sostanziale, i processi decisionali dell'Ente" (Sezione delle Autonomie, del. n. 19/2020 cit.).

D'altronde, come rilevato in dottrina, la pluralità dei controlli previsti dal legislatore richiede un forte coordinamento dal punto di vista organizzativo delle risorse che devono essere assegnate agli uffici di controllo, al fine di garantire l'effetto utile e scongiurare il fallimento dell'intero sistema e il livello di integrazione richiesto deve essere penetrante in particolare tra le funzioni "complementari", come il controllo strategico e la valutazione dei dirigenti.

Questa Sezione ha rilevato che "non casualmente il comma 4 dell'art. 147 del TUEL dispone che "Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite", individuando in modo espresso gli attori del sistema dei controlli, nell'ambito del quale il ruolo di protagonista non può che essere svolto dal vertice amministrativo dell'ente e cioè dal Segretario generale, autentico *dominus* dell'intera macchina dei controlli, non solo per volontà legislativa, ma per il ruolo rivesto e le competenze possedute " (Sezione di controllo per la Regione Siciliana, del. n. 132/2021/VSG).

Il Collegio rappresenta all'ente che nel successivo ciclo di controlli verrà effettuata una approfondita verifica sul superamento delle gravi criticità evidenziate, rammentando come, anche in sede di responsabilità amministrativa o tipizzata (da dissesto), la giurisprudenza contabile valorizzi i richiami delle Sezioni regionali di controllo relativi alla inadeguatezza dei meccanismi di controllo interno (cfr. Sezione giurisdizionale Sicilia, sent. n. 482/2021), in particolare negli enti in situazione di crisi finanziaria, come il Comune di Niscemi. Appare, in conclusione, di chiara evidenza che il perpetuarsi di condotte omissive e inerti in ordine alla implementazione del sistema dei controlli interni (che, come dimostrato, deve

essere valutato nel suo insieme) non potrà che comportare le conseguenze previste dall'art. 148, comma 4, del Tuel.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Siciliana,

DELIBERA

- di segnalare le disfunzioni rilevate al Consiglio comunale, tramite il Presidente, al Sindaco ed all'Organo di revisione del Comune di Niscemi, per i profili di rispettiva pertinenza.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione, da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013, sia trasmessa ai predetti Organi del Comune di Niscemi.

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 08 novembre 2021.

IL MAGISTRATO RELATORE

(Massimo Giuseppe Urso)

IL PRESIDENTE

(Salvatore Pilato)

Depositato in segreteria il 24 dicembre 2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE